



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pornografia minorile: cosa si rischia?

Autore: Redazione | 28/03/2021



*Sfruttamento di minori per realizzare materiale erotico: qual è la pena?
Files pedopornografici sul computer: quali conseguenze?*

In Italia, la pornografia è lecita, ma non quando ritrae soggetti minorenni. In questo caso, la legge punisce severamente non solo coloro che realizzano e producono il materiale pedopornografico, ma anche chi si procura detti contenuti, magari conservandoli sul proprio pc. Da questo punto di vista, la legge tutela a

trecentosessanta gradi il minore la cui sessualità è sfruttata da altri. **Cosa si rischia nel caso di pornografia minorile?**

Come vedremo, la legge predispone un complesso apparato sanzionatorio per proteggere i minorenni dal pericolo della pornografia. L'ordinamento sanziona anche la sola detenzione di detto materiale. Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, va condannato l'uomo che possiede una cartella del computer creata da un programma di condivisione file online per mettere in comune con altri internauti il materiale pedopornografico scaricato. In un caso del genere, scatta anche il diverso reato di diffusione di pornografia minorile. Procediamo con ordine e vediamo **cosa si rischia per pedopornografia**.

Pornografia minorile: cos'è?

Secondo la legge **[1]**, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minorenne coinvolto in **attività sessuali esplicite**, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali.

Insomma: rappresenta pedopornografia non solo il materiale che ritrae minori coinvolti in attività sessuali, ma anche ogni altra immagine che utilizzi i minori per realizzare contenuti erotici in senso lato.

Pedopornografia: cosa si rischia?

Il reato di pornografia minorile è punito in ogni sua forma: da colui che produce il materiale fino a chi lo detiene, praticamente tutti quelli che hanno a che fare con la pedopornografia incorrono in reato, sebbene le pene siano differenziate a seconda della gravità della condotta. Vediamo di seguito cosa si rischia nel caso di pornografia minorile.

Produzione e commercio di materiale pedopornografico

È punito con la **reclusione da sei a dodici anni** e con la multa da 24mila a 240mila euro chi:

- realizza esibizioni o spettacoli, ovvero produce materiale pedopornografico;
- recluta o induce minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, oppure dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;
- **fa commercio** di materiale pedopornografico.

Si tratta dell'ipotesi delittuosa più grave, destinata ai soggetti che sono direttamente coinvolti nella realizzazione del materiale pedopornografico e nella sua successiva diffusione.

E così, rischia la galera fino a dodici anni colui che riprende o scatta fotografie a minorenni coinvolti in atti sessuali o in altre attività erotiche, induce i minori a fare ciò oppure commercia il contenuto pedopornografico.

In pratica, la norma punisce la realizzazione del prodotto pornografico e la sua commercializzazione.

Distribuzione di materiale pedopornografico

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, **distribuisce**, divulga, diffonde o **pubblicizza** materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni.

Si tratta del reato di distribuzione e diffusione di materiale pedopornografico, punito meno severamente rispetto all'ipotesi di cui al precedente paragrafo per via dell'assenza dello scopo di lucro di colui che agisce.

Come vedremo nell'ultimo paragrafo, commette questo delitto anche colui che scarica pedopornografia da Internet e poi diffonde i files lasciandoli nella cartella destinata alla condivisione con gli altri utenti della rete.

Cessione di materiale pedopornografico

È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.

La **cessione di materiale pedopornografico** è punita meno severamente rispetto alle ipotesi delittuose finora analizzate perché il soggetto agente è svincolato dalla produzione del materiale e si limita a cederlo, ma non a farne commercio né a pubblicizzarlo.

Le condotte incriminate si differenziano dal commercio (punito con la pena più alta) per il fatto di non trovarsi al vertice della catena di distribuzione del prodotto. In altre parole, chi fa commercio del materiale pornografico viene incriminato per essere un vero e proprio «imprenditore della pornografia minorile», cioè un soggetto che si arricchisce grazie alla vendita del materiale illecito.

La cessione si pone, invece, a livello del consumatore, cioè di chi ha già acquistato il prodotto e poi lo rivende. Si intuisce, pertanto, che la sua pericolosità è nettamente minore. Tra l'altro, come detto prima, l'onerosità della cessione è elemento del tutto secondario: alla stessa pena soggiace chi offre gratuitamente il materiale.

Assistere a spettacoli pedopornografici: cosa si rischia?

Infine, la legge dice che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro chiunque **assiste** ad esibizioni o spettacoli pedopornografici.

In questo caso, è punito colui che non produce né diffonde in alcun modo, ma assiste a **spettacoli erotici** che coinvolge minorenni.

Poiché il reato di detenzione di materiale pedopornografico è punito con apposita norma (che vedremo nel successivo paragrafo), deve ritenersi che questa disposizione sia riferita a coloro che assistono dal vivo a spettacoli pedopornografici.

Detenzione di materiale pedopornografico: cosa si rischia?

Secondo la legge, al di là delle ipotesi di reato finora viste, chi **consapevolmente** si procura o detiene materiale pedopornografico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro. La pena è aumentata in misura

non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il reato di detenzione di materiale pedopornografico intende punire coloro che, svincolati del tutto dalla produzione, distribuzione e diffusione del contenuto delittuoso, si adoperano per ottenere detto materiale.

Download di materiale pedopornografico: cosa si rischia?

Classica ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico è quella di chi **scarica da Internet** foto o video pedopornografici e conservi tali files sul proprio computer. In questa ipotesi, peraltro, vi è anche il rischio di rispondere del reato di diffusione di materiale pedopornografico, punito con la reclusione fino a cinque anni.

Secondo la Corte di Cassazione **[3]**, commette il reato di detenzione di materiale pedopornografico chi effettua il **download** di files contenenti immagini che ritraggono minori coinvolti in atti sessuali, anche se il materiale è conservato in una **cartella di condivisione** con altri utenti online.

In questa ipotesi, il soggetto risponde anche del reato di **diffusione di pedopornografia**. Secondo la Corte di Cassazione, chiunque, con adeguata esperienza informatica e con condotta non occasionale, utilizzi **programmi di file sharing** per scaricare dalla rete materiale pedopornografico, con la consapevolezza che detto materiale, sino a quando non venga eliminato o spostato, resta in automatica condivisione con tutti gli altri utenti, essendo così oggettivamente diffuso in via telematica, laddove non provveda immediatamente a rimuovere il suddetto materiale dalla condivisione, commette il reato di **diffusione di pornografia minorile**.

Insomma: chi scarica contenuti pedopornografici da Internet incorre nel reato di detenzione di materiale pedopornografico. Se tali files, però, restano nella cartella destinata alla condivisione con gli altri utenti, e di ciò si ha consapevolezza, allora si integra anche il reato più grave di distribuzione o diffusione di pornografia minorile, punito con la reclusione sino a cinque anni.

Note

[1] Art. 600-ter cod. pen. **[2]** Art. 600-quater cod. pen. **[3]** Cass., sent.n. 11198 del 24 marzo 2021.